

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Che ne è della sussidiarietà?)**

del 20 ottobre 2021

Il 9 febbraio del 2020 il Popolo ticinese, con il 53% di voti favorevoli, decise di inserire il principio di sussidiarietà nella Costituzione ticinese, iscrivendovi il seguente articolo:

### **Art. 4 cpv. 4 (nuovo)**

**<sup>4</sup>Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà.**

Fu solo dopo un lungo percorso, iniziato il 24 settembre del 2012 con un'iniziativa parlamentare elaborata (IE393) di Sergio Morisoli, che il Gran Consiglio con un controprogetto trasformò da Iniziativa legislativa elaborata in Iniziativa costituzionale, che il popolo finalmente poté votare favorevolmente nel febbraio del 2020 il principio di sussidiarietà nella Costituzione. Ci vollero quasi 8 anni e numerose insidie e ostacoli da superare per riuscire a portare l'oggetto in votazione popolare.

Subito dopo la votazione popolare, il Gruppo UDC depositò un'iniziativa parlamentare generica (IG 699 del 17.2.2020) con la quale si chiedeva al Governo di procedere con i lavori legislativi per l'applicazione del principio di sussidiarietà così come voluto costituzionalmente. E in particolare:

*"[...] dopo il voto popolare, riteniamo che l'applicazione del principio di sussidiarietà debba procedere concretamente e puntualmente attraverso la modifica legislativa. **Senza la pretesa di essere esaustivi, chiediamo che il nuovo art. 4 cpv. 4 della Costituzione venga considerato, introdotto e sviluppato in modo esplicito, come prima tappa, nella revisione:***

- a) delle leggi che toccano il progetto denominato Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi inerente alla Riforma dei rapporti fra Cantone e comuni;*
- b) della legge sui Sussidi cantonali del 22 giugno 1994;*
- c) della legge sulla Gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;*
- d) delle leggi settoriali e nelle materie in cui il principio di sussidiarietà è già in uso (implicitamente) e in quelle in cui deve essere introdotto ex novo."*

Nel decreto costituzionale posto in votazione popolare si vincolava l'entrata in vigore **immediata** della modifica, ottenuta l'approvazione popolare.

A distanza di 20 mesi da quella votazione e da quella nostra iniziativa parlamentare generica, tenuto conto che nulla si è mosso in questa direzione, nonostante che la volontà popolare abbia indicato chiaramente la via nella Carta fondamentale, siamo qui a presentare un'iniziativa parlamentare elaborata, affinché si proceda con urgenza e al più presto con l'adozione del principio di sussidiarietà nelle varie leggi nell'operatività dello svolgimento dei compiti dello Stato.

Non vi sono dubbi, né a destra né a sinistra, né nell'economia né nella società civile, che il modello di welfare state (stato sociale) che ci ha dato tantissimo dal dopo guerra ad oggi è ormai in crisi profonda in tutto il continente. È in crisi perché il suo mantenimento è diventato di un costo impagabile tramite le sole imposte, ed è in crisi perché i problemi e la casistica a cui deve far fronte sono enormemente diversi rispetto a quelli che stavano alla sua giustificata origine (vedi Welfare index). Diversa è pure la mentalità di chi eroga le prestazioni ma diversa è pure

la pretesa dei beneficiari; diverso e stravolto è ormai l'ambito economico e sociale nel quale il welfare dovrebbe tentare di dare risposte efficaci.

Non è più un problema sapere se è necessario (giusto, utile) intervenire o meno per aiutare tramite una forma di solidarietà diretta chi ha bisogno in un determinato momento di difficoltà della propria vita. Il problema oggi è quello di trovare maggiore efficienza ed efficacia nell'intervenire. Siccome i bisogni (domanda) di chi è meno fortunato sono e saranno infiniti, e siccome le prestazioni (offerte) sono e saranno oltre che limitate, costose e non finanziabili tramite maggiori imposte e tenuto conto che a volte sono anche inadeguate, giunge il tempo in cui molti in giro per l'occidente si stanno chiedendo seriamente se il modello di cui sopra non debba essere finalmente ripensato e rilanciato.

Il Ticino non sfugge a questa domanda.

Da una parte, la questione dei conti dello Stato in gravi deficit per i prossimi anni non può non toccare anche il tema della "ridistribuzione": oggi, oltre il 60% del budget annuale dello Stato viene ridistribuito (cioè sussidi).

Dall'altra parte sono in molti ad accorgersi che lo Stato non è più in grado di svolgere il compito di unico erogatore di prestazioni e servizi senza incorrere in diseconomie, disservizi e inadeguatezza di fronte alla domanda sempre più in crescita e differenziata in materia di "beni e servizi pubblici".

Posto che lo Stato ha un doppio limite fisico nel poter fronteggiare la situazione: struttura inadeguata e onerosissima per assumersi, controllare, produrre tutte le attività in risposta ai bisogni e impossibilità di finanziarsi tramite l'aumento continuo di imposte e tasse; si arriva alla conclusione che per far coincidere meglio domanda e offerta di servizi pubblici (socialità, cultura, salute, educazione, ambiente, ricerca, sviluppo, promozione economica) a costi sotto controllo e sopportabili occorre promuovere maggiormente il principio di sussidiarietà.

**Tramite il principio di sussidiarietà, ora vincolato nella Costituzione cantonale, si apre una nuova via per fare in modo che: pubblico e privato collaborino nel soddisfare i bisogni in modo paritario, che pubblico e privato si trovino anche in concorrenza nell'erogare servizi a minor costo e a maggior qualità, che privati e privati si facciano concorrenza per soddisfare meglio l'esigenza di servizio pubblico.**

**Grazie alla sussidiarietà, se applicata come principio di base prima dell'erogazione dei sussidi, potrebbero nascere nuove offerte profit e non profit, più efficienti ed efficaci, per colmare la domanda di servizi pubblici. Non da ultimo e in un contesto di finanza pubblica estremamente negativa che necessita di una forte correzione, la sussidiarietà può rivelarsi uno mezzo assolutamente efficiente ed efficace per spendere "meno e meglio" in generale e per riformare il welfare state in particolare, nonché per rivedere in modo nuovo i "compiti operativi dello stato".**

Per questi e altri motivi proponiamo, tramite la presente iniziativa parlamentare elaborata, di modificare la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, come da testo allegato.

Per il Gruppo UDC  
Sergio Morisoli  
Filippini - Galeazzi - Pamini -  
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 20 ottobre 2021 di Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC,

**d e c r e t a :**

**La Legge sui sussidi cantonali** (del 22 giugno 1994) è così modificata:

### **Art. 1 - Scopo**

<sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di armonizzare i principi e le disposizioni comuni che presiedono la concessione dei sussidi cantonali.

<sup>2(nuovo)</sup>***Favorire la pluralità di offerta statale e privata nell'adempimento di compiti specifici di interesse pubblico, migliorandone efficacia, efficienza, qualità, economicità e parsimonia tramite il principio di sussidiarietà.***

<sup>3</sup>Essa definisce:

- a) i principi della legislazione cantonale in materia di sussidi;
- b) le disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi.

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

<sup>1</sup>La presente legge è applicabile a tutti i sussidi cantonali.

<sup>2</sup>Il capitolo III è applicabile salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali.

### **Art. 3- Definizione**

<sup>1</sup>I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un'usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l'adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.

<sup>2</sup>Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fidejussioni o altre forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.

<sup>3</sup>Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

<sup>4(nuovo)</sup>***I sussidi sono prestazioni finanziarie erogate a Comuni e ad enti privati profit e non profit che in base al principio di sussidiarietà erogano e promuovono l'adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.***

### **Art. 4 - Sussidi obbligatori e sussidi facoltativi**

<sup>1</sup>I sussidi per i quali la base legale che li istituisce riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti obbligatori.

<sup>2</sup>I sussidi per i quali la base legale che li istituisce non riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti facoltativi.

## CAPITOLO II

### Principi della legislazione cantonale in materia di sussidi

#### **Art. 5 - Compiti sussidiabili**

Sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato:

- a) un interesse del Cantone al loro adempimento;
- b) che l'insieme di altre fonti di finanziamento, effettive o ragionevolmente esigibili, non risultano sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all'interesse del Cantone;
- c) (nuova) *che lo Stato non è necessariamente l'erogatore ideale, adatto o opportuno per il raggiungimento degli scopi previsti dalle singole leggi settoriali quando la società civile o i Comuni sono in grado di provvedere direttamente;***
- d) (nuova) *che la pluralità e la diversità dell'offerta, erogata dallo Stato e/o dai privati, svolge un ruolo importante per migliorare i costi, la qualità e la diversità delle prestazioni e dei servizi pubblici da offrire.***

#### **Art. 25 - Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.